



COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE

Provincia di Venezia

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI BARBIERE - PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ED ESTETISTA

TITOLO I

Delle norme generali

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e di estetista, siano esse esercitate da imprese costituite sia in forma individuale che in forma societaria (di persona o di capitali) e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio del comune, dalla Legge 14.02.1963 n.161, modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n.1142, dalla L. 4 gennaio 1990, n.1, dalla L.R. 27 Novembre 1991, n. 29 e dalle disposizioni del presente regolamento.
2. Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, negozi di profumeria e in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al presente regolamento.
3. Non sono soggette al presente regolamento:
 - a) Le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciale.
 - b) Le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliare delle professioni sanitarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II

Autorizzazione Amministrativa e adempimenti

Articolo 2

Autorizzazione amministrativa all' esercizio dell'attività

1. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale una delle attività di cui al successivo art.4, deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco, previo parere della competente Commissione Comunale di cui all'art.7 della L.R.29/91.
2. Non è consentito lo svolgimento delle attività oggetto del presente regolamento in forma ambulante.
3. Le suddette attività possono solo occasionalmente essere esercitate a domicilio del cliente, dai titolari, soci, o collaboratori di imprese autorizzate ad operare in sede fissa in favore di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione, o per particolari e straordinarie occasioni.
4. L'autorizzazione di cui al presente articolo viene rilasciata tenuto conto delle condizioni disciplinate dall'art.28 (distanze minime tra esercizi).

Articolo 3 Contenuti dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è valida per l'intestatario, per i locali e le eventuali attrezzature in essa indicati.
2. Le autorizzazioni possono essere concesse distintamente per attività congiunte di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e di estetista nella stessa sede, compatibilmente con le disposizioni di cui al successivo titolo III, purché per ogni specifica attività il titolare o il direttore tecnico dell'azienda siano in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esistano uno o più soci lavoratori provvisti delle relative qualificazioni professionali.
3. I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ivi compresi i servizi igienici, e da quelli destinati alla vendita di prodotti cosmetici di cui all'art.7 secondo comma della L.1/90.
4. Nell'autorizzazione devono essere indicati :
 - la ragione sociale, i dati anagrafici delle persone in possesso della qualificazione professionale, il codice fiscale della ditta autorizzata;
 - il tipo di attività oggetto dell'autorizzazione;
 - la via, il numero civico e l'eventuale interno ove si autorizza l'esercizio;
 - il nominativo del direttore dell'azienda nel caso di società non artigiana o nel caso previsto dall'art.5 comma terzo della L.443/85.
5. nell'autorizzazione per l'attività di estetista devono essere inoltre indicate le apparecchiature di cui è consentito l'uso ai sensi della L.1/90.

Articolo 4 Tipologia delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli, potranno essere rilasciate per una o più delle seguenti tipologie:
 - a) **BARBIERE:**
trattasi di attività esercitata esclusivamente su persona maschile consistente nel taglio della barba e dei capelli, in prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica e in servizi tradizionalmente complementari.
 - b) **PARRUCCHIERA PER UOMO E DONNA:**
trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o donna comprendente:
 - taglio di capelli;
 - esecuzione di acconciature;
 - colorazione e decolorazione dei capelli;
 - applicazione di parrucche;
 - prestazioni semplici di pedicure e manicure;
 - ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli.
 - c) **ESTETISTA:**
trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o donna, ai sensi dell'art.1 della L. 4 Gennaio 1990, n.1 e comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.
Tali attività e l'uso dei prodotti cosmetici definiti tali dalla L.11 Ottobre 1986, n.713, delle apparecchiature in essa consentite sono regolamentate dalla L.R. 27 Novembre 1991, n.29 e dalla L. 4 Gennaio 1990, n.1.

Articolo 5

Attività svolte presso l'abitazione

1. Le attività soggette al presente regolamento possono essere svolte presso l'abitazione dell'esercente a condizione che i locali siano separati da quelli adibiti a civile abitazione, abbiano una idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 6

Attività didattiche e promozionali

1. Le attività soggette al presente regolamento, esercitate ai fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, sono sottoposte ad autorizzazione temporanea per un monte ore non superiore alle 300 annue. Dette istanze dovranno essere portate a conoscenza della Commissione Consultiva Comunale per presa d'atto, nella prima riunione successiva alla presentazione dell'istanza stessa.
2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente non è subordinato alle distanze minime, ma soltanto alle seguenti condizioni:
 - a) abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche;
 - b) possesso del libretto sanitario da parte dei responsabili nonché degli allievi;
 - c) idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni;
 - d) diretto controllo del personale qualificato qualora le esercitazioni siano effettuate da persone non abilitato alla professione;
 - e) le prestazioni non devono comportare alcun corrispettivo neppure sottoforma di rimborso per l'uso di materiali di consumo.
3. Al termine del periodo autorizzato il titolo autorizzativo deve essere riconsegnato.
4. Le attività esercitate temporaneamente ai fini promozionali dovranno essere comunicate al Comune con un preavviso di almeno quindici giorni, allegando copia della qualificazione professionale riconosciuta dalla competente Commissione Provinciale per l'Artigianato.

Articolo 7

Commissione Consultiva Comunale

1. La commissione consultiva comunale prevista dall'art.2 della legge 14.02.1963 n.161, come modificata dalla Legge 23.12.1970 n.1142, è nominata dalla Giunta municipale e rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio Comunale e comunque fino al rinnovo dello stesso. Qualora entro 60 gg. dalla richiesta di designazione non fossero pervenuti i nominativi dei rappresentanti, l'Amministrazione provvederà in via di surroga.
2. La Commissione è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato ed è così composta:
 - a) da 4 rappresentanti della categoria artigianale designati dalle organizzazioni sindacali dell'artigianato più rappresentative a livello locale, di cui uno in rappresentanza della categoria degli estetisti.
Tali rappresentanti devono essere sostituiti in caso di perdita dei requisiti artigianali, di decadenza per ingiustificata assenza in tre riunioni consecutive, di dimissioni o di decesso su richiesta dell'organizzazione designante, con provvedimento della pubblica amministrazione;
 - b) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative in ragione di uno per organizzazione;
 - c) dal responsabile del settore Igiene Pubblica dell'U.L.S.S. o da un suo delegato;
 - d) dal comandante della Polizia Municipale;

- e) da un rappresentante della Commissione Provinciale per L'Artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune.

Articolo 8

Compiti della Commissione comunale consultiva

1. La commissione consultiva comunale esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti nei seguenti casi:
 - 1) domande di nuove autorizzazioni;
 - 2) domande di trasferimento di laboratori;
 - 3) domande di modifica od aggiunta di nuove tipologie in un laboratorio preesistente;
 - 4) domande di subingresso in una attività preesistente qualora vengano richieste modificazioni al contenuto dell'autorizzazione;
 - 5) domande di sospensione dell'attività per più di novanta giorni continuativi;
 - 6) revoca e decadenza dell'autorizzazione nei casi previsti dall'art.9 della L.R. 29/91;
2. La Commissione dovrà essere sentita, altresì, nel caso di modifica o revisione del presente regolamento.
3. Il presidente potrà sottoporre all'esame della Commissione quegli argomenti che l'Amministrazione Comunale ritenesse utili per una corretta gestione dello specifico comparto artigianale.
4. Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'ufficio protocollo del Comune. Nel caso in cui la domanda fosse stata presentata incompleta o in forma irregolare, si prenderà per valida la data dell'avvenuta integrazione o regolarizzazione della domanda stessa.

Articolo 9

Funzionamento della Commissione Consultiva Comunale

1. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria in 1^a convocazione almeno la presenza della metà dei suoi componenti, e in 2^a convocazione, con qualsiasi numero di membri purché non inferiore a 3.
2. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
3. Funge da Segretario della Commissione un impiegato designato dal Sindaco.
4. In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per tre sedute consecutive di uno dei suoi componenti la Giunta Comunale provvede alla sostituzione. La designazione del nuovo componente spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione, questa dovrà designarlo entro 20 gg. dalla richiesta da parte dell'Amministrazione .
5. L'avviso in prima e seconda convocazione della riunione della commissione comunale, con l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno è inviato dal Sindaco a mezzo lettera raccomandata a ciascun componente la commissione almeno cinque giorni prima della riunione.

TITOLO III

Norme per il rilascio e l'esercizio dell'autorizzazione

Articolo 10

Domanda per il rilascio dell'autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività soggette al presente regolamento va presentata in carta legale al Sindaco e deve contenere i seguenti dati essenziali:
 - a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
 - b) nel caso di società, anche la ragione sociale, la sede legale ed il codice fiscale, mentre i dati di cui al punto a) devono riferirsi al legale rappresentante della società o al direttore di azienda nel caso di società non iscrivibile all'Albo Imprese Artigiane di cui alla L. 443/85;
 - c) precisa ubicazione del locale ove si intenda esercitare l'attività, nel rispetto della distanza minima stabilita dal successivo art. 28 (distanze minime tra esercizi);
2. Alla domanda deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare il possesso dei:
 - requisiti professionali di cui alla legge 1/90, per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista;
 - requisiti professionali di cui alla L. 161/63 e successive modificazioni ed integrazioni, per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna.
 - tali requisiti sono riferiti al titolare di impresa individuale o alla maggioranza dei soci (almeno uno nel caso di due soli contitolari) per le società tenute all'iscrizione all'A.I.A. o al direttore d'azienda nel caso di società non artigiana. Tutti i soci partecipanti al lavoro dovranno essere in possesso della qualifica professionale soprannominata.
3. il richiedente dovrà altresì allegare dichiarazione del proprietario dei locali attestante l'impegno di concedere in affitto i locali stessi al richiedente qualora la domanda ottenga esito favorevole (nel caso che il richiedente sia proprietario dell'immobile deve dichiararlo nella domanda di cui al primo comma del presente articolo).

Articolo 11

Comunicazione relativa alla richiesta di autorizzazione

1. Il Sindaco comunica al richiedente l'esito dell'istanza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica.
2. In caso di accoglimento, il richiedente dovrà presentare la sottoelencata documentazione, e iniziare l'attività entro 180 giorni dalla data di notifica della comunicazione di accoglimento:
 - b) planimetria dei locali ove si intende esercitare l'attività;
 - c) copia dell'atto costitutivo e dello statuto della società aggiornati, o dell'atto di enunciazione di società di fatto registrato all'Ufficio del registro, e in visione l'originale;
 - d) copia autentica del libretto sanitario, non scaduto, del titolare o dei titolari dell'autorizzazione e del direttore di azienda nel caso di società non iscrivibili all'Albo delle Imprese Artigiane;
 - e) certificato di idoneità sanitaria dei locali. Tale certificato potrà essere rilasciato dall'ULSS – Settore Igiene Pubblica e successivamente prodotto all'Ufficio Commercio, in seguito alla presentazione della seguente documentazione:
 - copia della domanda indirizzata al Sindaco (in carta semplice);
 - planimetria dei locali con l'indicazione in calce degli estremi della concessione edilizia (nel caso sia stata presentata istanza di condono edilizio produrre copia dell'istanza e planimetria allegata);
 - certificato di agibilità;
 - elenco delle attrezzature impiegate;

- indicazione del numero dei dipendenti;
 - dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico ai sensi della L. 46/90;
 - denuncia della messa a terra dell'impianto elettrico ai sensi del D.P.R. 547/55(solo nel caso in cui ci siano soci e/o dipendenti);
 - copia della richiesta dell'autorizzazione allo scarico (solo nel caso si tratti di attività di Barbieri o Parrucchiere);
 - altri eventuali documenti richiesti dal Responsabile del Settore Igiene Pubblica.
3. In caso di diniego di rilascio dell'autorizzazione, nella relativa comunicazione viene data indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere
 4. Il rifiuto di accordare l'autorizzazione - motivato - deve essere comunicato al richiedente entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
 5. Del rilascio dell'autorizzazione viene data immediata comunicazione ai seguenti uffici:
 - a) Commissione Provinciale per l'Artigianato;
 - b) Camera di Commercio;
 - c) Ufficio tributi del Comune;
 - d) Settore igiene pubblica dell'ULSS;
 - e) Ufficio urbanistico del comune;
 - f) Ufficio di polizia municipale.

Articolo 12

Norme sull'autorizzazione

1. L'autorizzazione deve essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari o agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.
2. Coloro che esercitano l'attività presso enti, istituti, associazioni e, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con sé copia dell'autorizzazione ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Articolo 13

Inizio dell'attività

1. Chi ha ottenuto l'autorizzazione deve produrre entro 120 giorni dall'inizio dell'attività al competente ufficio comunale il certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro ditte per imprese non artigiane.

Articolo 14

Modifiche

1. Ogni modifica sostanziale dei locali e delle attrezzature, rispetto a quanto autorizzato inizialmente, deve essere preventivamente comunicato al Sindaco per le verifiche di legge.
2. Il Sindaco prende atto delle modifiche stesse dandone comunicazione all'interessato. Se le modifiche sono difformi dalle vigenti disposizioni di legge, il Sindaco ne vieta l'attuazione.
3. Per l'attività di estetista la modifica delle apparecchiature comporta la variazione dell'autorizzazione, fermo restando quanto disposto ai commi precedenti.

Articolo 15

Sospensione dell'attività

1. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a un mese ed inferiore a tre deve essere autorizzata dal Sindaco, previ parere della commissione di cui all'articolo 7 del L.R. 29/91, nei seguenti casi:
 - a) per gravi indisponibilità fisiche;
 - b) per demolizione o sinistro dello stabile che impediscono l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;
 - c) per lavori di ristrutturazione dei locali, su richiesta dell'U.L.S.S. competente.

Articolo 16

Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa

1. Entro 30 giorni della cessazione dell'attività il titolare deve consegnare al competente ufficio comunale l'autorizzazione, che comunque dopo tale termine è da intendersi decaduta.
2. Il trasferimento di gestione o in proprietà di un esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempreché sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso della qualifica professionale.
3. Il subentrante già in possesso della qualificazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, in caso di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver presentato la richiesta di rilascio di autorizzazione a proprio nome corredata della regolare documentazione relativa alla qualificazione professionale.
4. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività venga assunto, ai sensi dell'art. 5 - terzo comma - della L. 8 agosto 1985, n. 443, dal coniuge, dai figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, dovrà essere annotato nell'autorizzazione il nominativo del personale in possesso della relativa qualificazione professionale.

Articolo 17

Trasferimento della sede

1. Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività devono presentare domanda al Sindaco osservando le norme del presente regolamento.
2. In caso di forza maggiore, il Sindaco sentita la commissione consultiva comunale, può consentire il trasferimento temporaneo o definitivo dell'attività in altri locali, derogando soltanto alle norme sulle distanze tra esercizi, fermo restando una distanza minima di mt.100 tra esercizi della stessa tipologia.
3. In caso di trasferimento in locali contigui non si applica la norma relativa alle distanze minime tra esercizi.

Articolo 18

Ricorsi

1. Contro il provvedimento del Sindaco che rifiuti l'autorizzazione o ne disponga la decadenza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di notificazione della decisione o da quella di piena conoscenza della stessa.

TITOLO IV

Requisiti e normativa igienico-sanitaria

Articolo 19

Accertamenti igienico-sanitari

1. L'accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, inclusi i procedimenti tecnici usati in dette attività, nonché dell'idoneità sanitaria degli operatori addetti, spetta al Settore igiene pubblica dell'U.L.S.S. territorialmente competente.

Articolo 20

Condizioni e requisiti igienico-sanitari dei locali

1. Tutti i locali adibiti alle attività oggetto del presente regolamento devono corrispondere ai seguenti requisiti igienico-sanitari:
 - a) essere sempre puliti e ben arredati;
 - b) i vani devono essere ampi, con superficie di illuminazione naturale pari ad almeno 1/10 e superficie di aerazione naturale pari almeno 1/20 della superficie del pavimento e con il soffitto alto da terra non meno di mt. 2,70; in caso di carenza di aerazione naturale, si potrà installare un idoneo sistema di ricambio d'aria forzata; il pavimento deve essere continuo e lavabile tale da permettere la pulizia la disinfezione più completa: le pareti devono essere rivestite di materiale impermeabile che ne permetta il facile lavaggio fino all'altezza di mt. 2,00;
 - c) nei vani deve essere prevista una superficie di almeno mq. 5.00 per ogni posto di lavoro con un minimo di mq 15,00 per il primo posto;
 - d) per gli esercizi che fanno uso dei caschi potranno essere imposti, dal Responsabile del Settore Igiene Pubblica, mezzi di ventilazione secondaria;
 - e) i locali devono essere dotati di idoneo servizio igienico con anti WC;
 - f) essere forniti di diramazioni dell'acquedotto e, per gli esercizi di barbiere e parrucchiere per uomo e donna, di almeno un lavandino dotato di acqua calda e fredda;
 - g) i locali devono essere dotati di un recipiente in materiale plastico con coperchio per la raccolta delle immondizie e di un contenitore lavabile per il deposito della biancheria usata; tali materiali dovranno essere rimossi ogni giorno prima dell'apertura dell'esercizio;
 - h) se l'attività è svolta nel domicilio del titolare, i locali devono essere nettamente separati dai locali a uso abitazione, con ingresso separato. Inoltre, per le attività di estetista, deve essere prevista, oltre all'ingresso autonomo, una idonea sala di attesa, convenientemente separata dal locale ove si svolgono le prestazioni;
 - i) i sedili dei laboratori dovranno essere forniti di appoggiatesta e asciugamani da cambiarsi per ogni persona;
 - l) gli asciugamani e gli accappatoi dovranno essere puliti e di volta in volta cambiati per ogni persona;
 - m) il personale, prima di iniziare qualsiasi prestazione alla clientela, per ogni singolo cliente, deve lavarsi diligentemente le mani.

Articolo 21

Controllo sanitario degli addetti

1. Il personale addetto agli esercizi oggetto del presente regolamento non può essere assunto in servizio o svolgervi comunque attività nel caso dei titolari o direttori delle aziende, se non dopo che, a richiesta dei singoli interessati il Responsabile del Distretto abbia accertato e certificato, la idoneità all'impiego e l'assenza di malattie infettive e contagiose in atto.
2. Tale certificato ha validità di un anno, al termine del quale le persone indicate al precedente comma dovranno ripresentarsi presso l'Ufficio Sanitario del Distretto competente per il rinnovo del certificato stesso. Trattandosi di certificazione rilasciata nell'interesse della collettività e disposta da una norma regolamentare in attuazione della legge 23.12.1970, n. 1142, il rilascio o rinnovo di detta certificazione è gratuito.
3. Detto documento dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli Ispettori d'Igiene nonché agli agenti della forza, sia statale che comunale.
4. E' vietato assumere o mantenere in servizio personale non munito di tale documento e non sottoposto alla visita di controllo annuale.
5. In caso di minori e di apprendisti la visita di controllo dovrà essere svolta semestralmente.

Articolo 22

Tenuta di lavoro

1. Agli addetti al servizio è fatto obbligo di portare un camicie in tinta unita e chiara, sempre in perfetto stato di pulizia, con mezze maniche ad avambracci o con maniche chiuse al polso.

Articolo 23

Sterilizzazione e disinfezione degli strumenti e suppellettili

1. Gli strumenti, le suppellettili e la biancheria devono essere tenuti con la più scrupolosa pulizia.
2. Ai fini della profilassi delle malattie infettive trasmissibili attraverso veicoli, la disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente e che possono causarvi piccole lesioni di continuo quali rasoi, forbici, pinzette, abrasivi e attrezzi simili, ecc. deve eseguirsi dopo l'uso per ogni singolo cliente, a mezzo di speciali autoclavi o stufe o a altri apparecchi giudicati di volta in volta idonei allo scopo dal Responsabile del Settore Igiene Pubblica e che sono, allo scopo, in commercio.
3. Nel caso non si proceda a sterilizzazione dei rasoi volta per volta, devono essere utilizzati quelli monouso, a perdere.
4. Tutta la restante attrezzatura quali spazzole, pettini, e pennelli, deve essere accuratamente pulita e disinfettata dopo l'uso, per ogni singolo cliente.
5. In alternativa alla disinfezione del pennello da barba, fatta volta per volta, può essere usato sapone spray.
6. E' vietato durante l'uso delle attrezzature e nel compimento della operazione di pulizia parziale, adoperare materiale non idonei igienicamente.
7. E' proibito l'uso di piumini e preparati essiccatori quali l'allume.
8. Per spargere cipria od altre sostanze sulla pelle dei clienti si adoperano solo polverizzazioni a secco e batuffoli di cotone.
Questi ultimi devono essere gettati dopo averli usati una sola volta, per singolo cliente.

Articolo 24

Uso dei guanti

1. E' fatto obbligo dell'uso dei guanti tanto al titolare, come al direttore tecnico che a tutto il personale, durante l'impiego di cosmetici, tinture od altro materiale chimico e sintetico.
2. Tinture, fissativi ed altri preparati impiegati, non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere, per le tinture, ai requisiti prescritti dal D.M. 18.06.1976.

Articolo 25

Termine per la sistemazione dei locali

1. Qualora i locali adibiti alle attività oggetto del presente regolamento non rispondano ai requisiti ed alle condizioni igienico-sanitarie di cui ai precedenti articoli, ma si possono mediante opportuni lavori o forniture, stabiliti dal Responsabile del Settore Igiene Pubblica, sistemare convenientemente, il Sindaco assegnerà alla ditta un congruo termine per eseguire i lavori. Questo termine non potrà superare i dodici mesi dalla notificazione.

TITOLO V

Orari , tariffe, distanze minime tra esercizi e indicazioni particolari

Articolo 26

Orari

1. Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono fissati con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.
2. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario preventivamente segnalato e vidimato dall'Amministrazione comunale in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.
3. E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

Articolo 27

Tariffe

1. Il titolare dell'autorizzazione deve esporre le tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela in prossimità della cassa dell'esercizio.

Articolo 28 Distanze minime tra esercizi

1. L'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di un esercizio può essere rilasciata a condizione che tra l'esercizio di cui si chiede l'apertura o il trasferimento e i preesistenti esercizi dello stesso tipo intercorra almeno la distanza sottoriportata, salvo quanto disposto dall'art.17.

Attività	distanza
Barbiere	400 metri
Parrucchiere per uomo e donna	400 metri
Estetista	400 metri

- 1 a) In caso di spostamento dell'attività in nuovi locali ricadenti in un raggio di 100 metri dalla sede ove si svolge l'attività da spostare, è sufficiente depositare al protocollo comunale una comunicazione di trasferimento.
- 1 b) In caso di spostamento di attività esistente dovrà comunque essere mantenuta una distanza minima tra gli esercizi presenti di metri 200.
- 1c) In caso di rilascio di nuove licenze, fatto salvo quanto previsto al comma secondo del presente articolo, non sarà autorizzato il trasferimento dell'attività prima di anni cinque dell'apertura dell'esercizio.
- 1d) Restano salvaguardati i casi di trasferimento per causa di forza maggiore.
2. La distanza minima, come sopra determinata, è accertata seguendo il più breve percorso pedonale intercorrente fra i punti mediani dei rispettivi accessi più vicini dei locali di esercizio della stessa tipologia, a prescindere dai passaggi pedonali esistenti sulle strade.
3. Le distanze minime devono essere rispettate sia ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni, sia ai fini dell'autorizzazione al trasferimento, salvo il disposto art.17, comma 2.
4. Non è soggetto al rispetto della distanza minima il rilascio di autorizzazione per l'esercizio di attività all'interno di "convivenze" quando il servizio è svolto esclusivamente a favore degli ospiti delle stesse.
5. La distanza minima per ciascun tipo di attività e per ogni superficie considerata è determinata dalla commissione consultiva comunale entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano alle domande presentate dopo tale data. Alle domande presentate entro il 31 marzo si applicano le distanze stabilite per l'anno precedente.

TITOLO VI

Controlli e Sanzioni

Articolo 29

Controlli

1. Gli agenti incaricati della vigilanza sulle attività previste nel presente regolamento sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.

Articolo 30

Sanzioni

1. Le contravvenzioni alle norme del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 della L.1/90, sono punite con sanzioni amministrative da **lire 50.000 a lire 1.000.000** con la procedura di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Nel caso di violazione alle norme igienico sanitarie riportate nel capo terzo (artt. 19 – 20 – 21 – 22 - 23), è prevista la sanzione amministrativa da **lire 50.000 a lire 200.000**, salvo che il fatto non rivesta carattere più grave di violazione alle Leggi Sanitarie.
In caso di reiterata inosservanza, l'Autorità Sanitaria può disporre anche la sospensione dell'attività, senza alcun pregiudizio per eventuali sanzioni penali.

Articolo 31

Attività abusiva

1. Il Sindaco ordina la cessazione dell'attività quando questa venga esercitata senza autorizzazione, disponendo altresì la chiusura immediata dell'eventuale locale, salvo quanto previsto dall'art.16, 3. comma del presente regolamento.
2. Qualora l'ordine non venga eseguito, il Sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.
3. L'amministrazione comunale vigilerà, attraverso i competenti uffici comunali e con la collaborazione dell'ULSS N. 15, sul verificarsi di casi di abusivismo e di mancato rispetto del presente regolamento. Segnalazioni ad eventuali infrazioni al presente regolamento potranno essere fatte da qualsiasi cittadino, da qualsiasi titolare di esercizio o dalle organizzazioni di categoria.
Constata l'infrazione, gli uffici interessati provvederanno a darne segnalazione alle autorità.

TITOLO VII

Norme transitorie e finali

Articolo 32

Conversione delle vecchie autorizzazioni

1. I titolari di imprese autorizzate all'esercizio di attività considerate mestieri affini ai sensi dell'art. 1 della L.14 febbraio 1963, n. 161 come sostituita dall'art.1 della L. 23 dicembre 1970, n. 1142, con esclusione di quelli in possesso di qualifiche parziali, devono presentare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita istanza di conversione della precedente autorizzazione in base al profilo professionale previsto per l'estetista dall'art. 1 della L.4 gennaio 1990, n.1.
2. I titolari di imprese autorizzate all'esercizio dell'attività di barbiere – parrucchiere per uomo, come definito dal regolamento Comunale, possono ottenere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e donna, su richiesta presentata entro lo stesso termine previsto dal comma precedente, a condizione che:
 - a) sia dimostrato con idonea documentazione l'esercizio di fatto di prestazione di parrucchiere - così come individuate dall'art. 4, primo comma, lettera b)- precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, previa nuova certificazione della C.P.A. attestante la qualifica professionale richiesta;
 - b) sia accertata l'idoneità igienico - sanitaria dei locali, attrezzature e suppellettili ai sensi degli artt. 20 e 23 del presente regolamento.
3. I titolari di imprese autorizzate all'esercizio dell'attività di parrucchiere per donna, come definito dal precedente regolamento comunale, possono ottenere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e donna, su richiesta presentata entro lo stesso termine previsto al comma 1, a condizione che:
 - a) sia accertata l'idoneità igienico - sanitaria dei locali, attrezzature e suppellettili ai sensi dell'art.20 e 23 del presente regolamento.
 - b) Le conversioni possono essere concesse in deroga a quanto previsto dall'art.28 del presente regolamento.
 - c) L'assegnazione delle nuove tipologie viene stabilita dal Sindaco, sentita la commissione di cui all'art.7 della L.R. 29/91 e previo parere della C.P.A. ai sensi dell'art. 8 della L.R. 29/91

Articolo 33

Abrogazione norme precedenti

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna, estetista e, in modo particolare quelle contenute nel regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 20.03.86.

SOMMARIO

TITOLO I	2
Delle norme generali	2
Articolo 1	2
Oggetto del Regolamento	2
TITOLO II	2
Autorizzazione Amministrativa e adempimenti	2
Articolo 2	2
Autorizzazione amministrativa all' esercizio dell'attività	2
Articolo 3	3
Contenuti dell'autorizzazione	3
Articolo 4	3
Tipologia delle autorizzazioni	3
Articolo 5	4
Attività svolte presso l'abitazione	4
Articolo 6	4
Attività didattiche e promozionali	4
Articolo 7	4
Commissione Consultiva Comunale	4
Articolo 8	5
Compiti della Commissione comunale consultiva	5
Articolo 9	5
Funzionamento della Commissione Consultiva Comunale	5
TITOLO III	6
Norme per il rilascio e l'esercizio dell'autorizzazione	6
Articolo 10	6
Domanda per il rilascio dell'autorizzazione	6
Articolo 11	6
Comunicazione relativa alla richiesta di autorizzazione	6
Articolo 12	7
Norme sull'autorizzazione	7
Articolo 13	7
Inizio dell'attività	7
Articolo 14	7
Modifiche	7
Articolo 15	8
Sospensione dell'attività	8
Articolo 16	8
Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa	8
Articolo 17	8
Trasferimento della sede	8
Articolo 18	8
Ricorsi	8
TITOLO IV	9

Requisiti e normativa igienico-sanitaria	9
Articolo 19.....	9
Accertamenti igienico-sanitari	9
Articolo 20.....	9
Condizioni e requisiti igienico-sanitari dei locali	9
Articolo 21.....	10
Controllo sanitario degli addetti.....	10
Articolo 22.....	10
Tenuta di lavoro	10
Articolo 23.....	10
Sterilizzazione e disinfezione degli strumenti e suppellettili	10
Articolo 24.....	11
Uso dei guanti	11
Articolo 25.....	11
Termine per la sistemazione dei locali.....	11
TITOLO V	11
Orari , tariffe, distanze minime tra esercizi e indicazioni particolari	11
Articolo 26.....	11
Orari.....	11
Articolo 27.....	11
Tariffe	11
Articolo 28.....	12
Distanze minime tra esercizi.....	12
TITOLO VI	13
Controlli e Sanzioni	13
Articolo 29.....	13
Controlli.....	13
Articolo 30.....	13
Sanzioni	13
Articolo 31.....	13
Attività abusiva.....	13
TITOLO VII	14
Norme transitorie e finali	14
Articolo 32.....	14
Conversione delle vecchie autorizzazioni	14
Articolo 33.....	14
Abrogazione norme precedenti.....	14